

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 907/2014 DELLA COMMISSIONE**dell'11 marzo 2014****che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 40, l'articolo 46, paragrafi 1, 2, 3 e 4, l'articolo 53, paragrafo 3, l'articolo 57, paragrafo 1, l'articolo 66, paragrafo 3, l'articolo 79, paragrafo 2, l'articolo 106, paragrafi 5 e 6, e l'articolo 120,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1306/2013 fissa le disposizioni fondamentali concernenti, tra l'altro, il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico, la gestione finanziaria e le procedure di liquidazione, le cauzioni e l'uso dell'euro. Al fine di garantire il buon funzionamento del nuovo quadro giuridico devono essere adottate alcune norme per integrare le disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1306/2013 nei settori interessati. È opportuno che le nuove norme sostituiscano i vigenti regolamenti della Commissione (CE) n. 883/2006 ⁽²⁾, (CE) n. 884/2006 ⁽³⁾, (CE) n. 885/2006 ⁽⁴⁾, (CE) n. 1913/2006 ⁽⁵⁾, (UE) n. 1106/2010 ⁽⁶⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione ⁽⁷⁾, basati sui regolamenti del Consiglio già sostituiti dal regolamento (UE) n. 1306/2013. Per motivi di chiarezza e certezza del diritto è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) n. 885/2006, (CE) n. 1913/2006, (UE) n. 1106/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli organismi pagatori dovrebbero essere riconosciuti dagli Stati membri soltanto se rispettano determinati criteri minimi fissati a livello dell'Unione relativamente a quattro settori fondamentali: ambiente interno, attività di controllo, informazione e comunicazione, monitoraggio. È opportuno dare agli Stati membri la facoltà di aggiungere ulteriori criteri per il riconoscimento onde tenere conto di eventuali caratteristiche specifiche di un organismo pagatore. Occorre inoltre stabilire norme relative ai criteri di riconoscimento degli organismi di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (3) Le misure di intervento pubblico possono essere finanziate soltanto se le spese in questione sono sostenute dagli organismi pagatori designati dagli Stati membri come responsabili dell'adempimento di taluni obblighi relativi all'intervento pubblico. Tuttavia, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, può essere delegata l'esecuzione dei compiti relativi, in particolare, alla gestione e al controllo delle

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo e recante modifica di taluni regolamenti (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1106/2010 della Commissione, del 30 novembre 2010, che stabilisce l'elenco delle misure da escludere dall'applicazione del regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (GU L 315 dell'1.12.2010, pag. 16).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4).

